

LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE PER RESCRITTO DELLA SEDE APOSTOLICA

Mons. Antonio NERI

sottosegretario della Congregazione per il Clero

Nel terzo caso, ex can. 290, la perdita dello stato clericale può aver luogo nella particolare situazione del ministro sacro, diacono o presbitero, che fa istanza di poter perdere lo stato clericale¹.

La perdita dello stato clericale è concessa mediante un rescritto di grazia accordato dalla Santa Sede: al diacono, solo per motivi gravi; al presbitero, solo per motivi gravissimi.

Il rescritto di dispensa con perdita dello stato clericale a norma del can. 290, 3°, in genere comporta anche la dispensa dall'obbligo del celibato. Infatti ex can. 291, a parte il caso della invalidità dell'ordinazione, la perdita dello stato clericale non comporta per sé la dispensa dall'obbligo del celibato. Tale concessione su istanza dell'interessato, è di esclusiva competenza del Romano Pontefice.

Che cosa è un rescritto di dispensa? Ex can. 59, §1 il rescritto è un atto amministrativo singolare, emesso dalla competente autorità ecclesiastica esecutiva. *In rapporto all'oggetto*, i rescritti possono essere di giustizia, di grazia e misti: i *rescritti di grazia* contengono puri favori, benefici, grazie,

1. V. MOSCA, *La perdita della condizione giuridica clericale e i suoi sviluppi più recenti*, in *Il sacramento dell'ordine*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Quaderni della Mendola 19, Milano 2011, 237-282. E. MIRAGOLI, *La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XXIV, 2 (2011) 233-251.

come la dispensa da un impedimento matrimoniale, ovvero un privilegio, una onorificenza.

Il can. 85 dà della dispensa la definizione tradizionale: “*Legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio*”: l’esonero dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare. Ex can. 90 qualsiasi dispensa dalla legge richiede una causa “giusta e ragionevole”, cioè, concretamente, il bene spirituale dei fedeli, una causa adeguata alle reali circostanze del caso e alla gravità della legge da cui s’intende dispensare.

Poiché la dispensa è un atto di grazia, non c’è alcun diritto da parte del chierico ad ottenerla, infatti si legge nella “*Lettera ai Vescovi e Superiori Generali riguardante la dispensa dal celibato sacerdotale*” del 14 ottobre 1980: « ... si deve evitare che, in un problema tanto grave, la dispensa dal celibato, sia considerata come un diritto che la Chiesa debba riconoscere in modo indiscriminato per tutti i suoi sacerdoti. Al contrario, vero diritto dev’essere ritenuto quello che il sacerdote con l’offerta di se stesso ha conferito a Cristo e a tutto il Popolo di Dio, il quale quindi attende da lui che sia fedele alla sua promessa, nonostante le gravi difficoltà che può incontrare nella sua vita»².

Dal Codex iuris canonici del 1917 alle norme del 1980

Si evidenziano ora i passaggi magisteriali e normativi fondamentali dello sviluppo della nostra tematica dal *Codex Iuris Canonici* del 1917 alle *Norme* del 1980.

1. Nel Codice di Diritto Canonico del 1917, le competenze relative al sacramento dell’ordine erano state regolate nei cann. 1993-1998 e 214. Nei cann. 1993-1998, cioè *De causis contra sacram ordinationem* si consideravano

2. SACRA CONGREGAZIONE PER LA COTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi e Superiori Generali riguardante la dispensa dal celibato sacerdotale (Litterae circulares omnibus locorum Ordinariis et Moderatoribus generalibus religionum clericalium de dispensatione a sacerdotali coelibatu)*, 14 ottobre 1980, n.3, in *Acta Apostolicae Sedis (= AAS)* 72 (1980) 1132-1135; *Enchiridion Vaticanum (= EV)* 7, 550-561.

due tipi di processi, di competenza della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti:

- l'uno contro la validità della sacra ordinazione,
- e l'altro contro gli oneri annessi, in particolare l'osservanza del celibato.

Nel contesto della dichiarazione di nullità, l'allora Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, trattava anche lo scioglimento degli obblighi per difetto d'intenzione e di timore grave incusso dall'esterno, e in sede di discussione fu aggiunto in seguito un terzo capo: il grave dubbio tanto sull'uno quanto sull'altro come cause concorrenti. Comunque i Sommi Pontefici Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI sottoponevano all'allora Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio le richieste di riduzione allo stato laicale con la dispensa dall'obbligo di osservare il celibato, perché, in caso di giudizio favorevole, fossero poi sottoposte all'Udienza Pontificia.

2. Il 2 febbraio 1964, Paolo VI promulga le *Normae ad processus de Sacerdotibus lapsis apparandos*, redatte dalla Sacra Congregazione del Sant'Uffizio³.

Paolo VI voleva sanare tutte le situazioni irregolari di coloro che già irreversibilmente si trovavano in un caso di infedeltà sacerdotale, avendo presente che le procedure prima analizzate dalla Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti a poco erano servite per sanare la situazione immorale di tali sacerdoti.

Perciò la Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, alla quale era stata anche trasferita la competenza il 2 febbraio 1964, inviò una lettera «a tutti gli Eminentissimi ed Eccellentissimi Ordinari dei luoghi ed ai Superiori Generali delle Famiglie Religiose» in cui si faceva sapere che era stata costituita una speciale Commissione presso quella Sacra Congregazione, il cui compito era quello di valutare le richieste di riduzione allo stato laicale con

3. SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Litterae circulares "Sanctissimus"*, 2 febbraio 1964, in *EV Suppl.* 1, 16-21; in *Leges ecclesiae (=LE)*, nn. 3162 e 4119.

la dispensa dall'obbligo di osservare il celibato. A questa lettera erano annessi delle *Norme* per preparare le cause relative alla sacra ordinazione ed ai suoi obblighi. Secondo tali norme l'Ordinario del luogo della dimora abituale del richiedente, chiamato anche "attore", doveva costituire un Tribunale, composto da un Giudice, da un Difensore del Vincolo della Sacra Ordinazione e da un Segretario, per celebrare un processo secondo lo stile giudiziario.

3. Concluso il Concilio Vaticano II, Paolo VI, il 24 giugno 1967, emanò l'enciclica *Sacerdotalis coelibatus*⁴, che si pronunciò anche sul tema della concessione delle dispense.

In tale Lettera Enciclica, il Sommo Pontefice Paolo VI parlava «con paterno amore, con trepidazione e dolore grande... di quegli infelici, ma sempre amatissimi e desideratissimi fratelli nostri nel sacerdozio, i quali, mantenendo impresso nell'anima il carattere sacro conferito dall'Ordinazione sacerdotale, furono disgraziatamente infedeli agli obblighi assunti al tempo della loro consacrazione sacerdotale»⁵.

Nello stesso documento, il Sommo Pontefice, ricordati i motivi per i quali la Chiesa ritiene di concedere ad alcuni sacerdoti la riduzione allo stato laicale con dispensa dall'obbligo di osservare il celibato, ammoniva che «sia tentato ogni mezzo persuasivo allo scopo di indurre il fratello vacillante alla calma, alla fiducia, al pentimento, a ritornare al primitivo fervore. E solo quando ad essa sembrerà che il sacerdote non possa essere indotto a tornare sulla buona strada, solo allora l'infelice ministro di Dio sarà escluso dal ministero a lui affidato»⁶. Aggiungeva il Santo Padre che, se questo prete «si dimostrasse irrecuperabile per il sacerdozio, ma presentasse tuttavia qualche seria e buona disposizione di vivere cristianamente come laico,

4. PAOLO VI, *Sacerdotalis Coelibatus*, 24 giugno 1967, in *AAS* 59 (1967) 690 e 690-691; in *EV* 2, 1415-1513.

5. *Ibidem*, n. 83.

6. *Ibidem*, n. 87.

la Sede Apostolica, studiate attentissimamente tutte le circostanze, d'accordo con l'Ordinario del luogo o con il Superiore religioso, lasciando che sul dolore vinca ancora l'amore, concede talvolta ogni richiesta dispensa ...»⁷.

4. Successivamente il 13 gennaio 1971, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede emanò le *Norme per procedere alla riduzione allo stato laicale presso le Curie diocesane e religiose*, con una procedura i cui tratti sono più vicini ad una indagine pastorale, si legge infatti che: «1) In luogo del “processo giudiziale” istruito nel Tribunale, ora si fa una semplice indagine, il cui scopo è di vedere se i motivi addotti nella domanda di dispensa dall'onere del celibato abbiano valore e se quanto ha asserito il richiedente corrisponda a verità. Questo tipo di investigazione, perciò, ha meno del rigore giuridico e si basa piuttosto su criteri pastorali, e procede in modo più semplice: sia però sempre inviolabile il principio che questa indagine conduca ad una conoscenza della verità oggettiva»; sicché «Queste Norme ora emanate tendono a migliorare e completano le precedenti del 1964»⁸.

Nella *Lettera* pari data ai *Vescovi e Superiori Generali riguardante la riduzione allo stato laicale*⁹, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede afferma che: «... Dipoi, da molto tempo, moltissimi Eminentissimi ed Eccellentissimi Vescovi e Superiori Generali dei Religiosi hanno chiesto che le regole da osservarsi fossero ridotte ad una forma più semplice e di conseguenza fosse ridotto il tempo da impiegarsi per la soluzione delle cause, tanto nelle Curie diocesane che in questa Sacra Congregazione.

Considerando tutte queste cose, l'Assemblea Plenaria di questa Sacra Congregazione, tenutasi il 3 dicembre 1969, decretò che le norme qui ri-

7. *Ibidem*, n. 88.

8. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae “*Antequam causam reductionis*”, 13 gennaio 1971, in *AAS* 63 (1971) 303-308; *EV* 4, 62-75.

9. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litterae circulares omnibus locorum Ordinariis et Moderatoribus generalibus religionum clericalium de reductione ad statum laicalem* (*Lettera ai Vescovi e Superiori Generali riguardante la riduzione allo stato laicale*) 13 gennaio 1971, in *AAS* 63 (1971) 309-312; *EV* 4, 54-62.

cordate fossero da abrogarsi per essere sostituite da altre, nuove e più semplici. Il Santo Padre, conosciutala, ratificò la decisione degli Eminentissimi ed Eccellentissimi Padri.

Così questa Sacra Congregazione suddivise per ordine quanto avevano suggerito i Vescovi e i Superiori Generali, e lo unì alle conclusioni derivate dall'esperienza scaturita dalle migliaia di casi che alla Sacra Congregazione erano stati sottoposti da quasi tutte le parti della terra. Da qui ne sono state dedotte queste nuove *Norme* che il Santo Padre, cui erano state sottoposte il 14 dicembre 1970, si è degnato di approvare».

5. Dopo la pubblicazione delle Norme del 13 gennaio 1971, furono presentati alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede vari dubbi e difficoltà, specialmente per quanto riguardava l'interpretazione di alcune disposizioni previste dalle *Norme* stesse. Allo scopo di risolvere o chiarire tali dubbi o difficoltà, quel Sacro Dicastero, nel 1972, dovette fare una lettera di chiarificazione stabilendo fra l'altro, che: « ... Le nuove Norme non sono state emanate per concedere indiscriminatamente la dispensa a chiunque la richieda, ma soltanto per ridurre a forma più semplice le inchieste che devono essere svolte dagli Ordinari. ... Di conseguenza, non tutte le ragioni presentate devono essere considerate sufficienti e valide per ottenere la dispensa richiesta. Così non possono essere ritenute sufficienti: a) la semplice volontà di sposarsi, b) il disprezzo per la legge del sacro celibato, c) il tentato matrimonio civile o la fissazione della data per la celebrazione del matrimonio nella speranza di ottenere più facilmente la dispensa. Quindi gli Ordinari non mandino a questa Sacra Congregazione delle petizioni che appaiano fondate unicamente sulle motivazioni sopraddette, soprattutto quando si trattasse di sacerdoti che hanno ricevuto la Sacra Ordinazione solo da pochissimi anni»¹⁰.

10. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FEDEI, *Declaratio quoad interpretationem quarundam dispositionum, quae Normis, die XIII Ianuarii 1971 editis, statutae sunt* (Dichiarazione)

6. Il beato Giovanni Paolo II nella Lettera a tutti i sacerdoti della Chiesa Cattolica in occasione del Giovedì Santo del 1979¹¹, riferendosi alla dottrina esposta dal Concilio Vaticano II, successivamente da Paolo VI nella Lettera Enciclica *Sacerdotalis caelibatus* e poi dal Sinodo dei Vescovi del 1971, ribadiva alcuni concetti chiave:

1) innanzitutto illustrò con chiarezza la grande stima che si deve avere del celibato sacerdotale nella Chiesa Latina: « ... Il sacerdozio richiede una particolare integrità di vita e di servizio, e appunto una tale integrità si addice sommamente alla nostra identità sacerdotale¹² ... La Chiesa Latina ha voluto e continua a volere, riferendosi all'esempio dello stesso Cristo Signore, all'insegnamento apostolico e a tutta la tradizione che le è propria, che tutti coloro i quali ricevono il sacramento dell'Ordine abbraccino questa rinuncia per il regno dei cieli...»¹³.

2) quindi chiarì che «Frutto di equivoco - se non proprio di malafede - è l'opinione spesso diffusa, secondo cui il celibato sacerdotale nella Chiesa cattolica sarebbe semplicemente un'istituzione imposta per legge a coloro che ricevono il sacramento dell'Ordine...Tutti sappiamo che non è così. Ogni cristiano che riceve il sacramento dell'Ordine s'impegna al celibato con piena coscienza e libertà, dopo una preparazione pluriennale, una profonda riflessione e una assidua preghiera»¹⁴.

3) inoltre precisò che « ... una tale decisione obbliga non soltanto in virtù della legge stabilita dalla Chiesa, ma anche in virtù della responsabilità personale. Si tratta qui di mantenere la parola data a Cristo e alla Chiesa. Il mantenimento della parola è, insieme, dovere e verifica della maturità interiore del sacerdote, è l'espressione della sua dignità personale».

zione sull'interpretazione di alcune disposizioni riguardanti la riduzione allo stato laicale), 26 giugno 1972, in *AAS* 64 (1972) 641-643; *EV* 4, 76-81; *LE* 4067.

11. GIOVANNI PAOLO II, *Novo Incipiente, Lettera di Giovanni Paolo II ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo 1979*, 8. aprile 1979, in *EV* 6, 900-939, 1287-1328.

12. *Ibidem*, n. 4.

13. *Ibidem*, n. 8.

14. *Ibidem*, n. 9.

4) Infine ribadì che: «...si deve evitare anche che la dispensa dal celibato venga considerata, con il passare del tempo, come un effetto quasi automatico di un processo sommario amministrativo»¹⁵.

7. Su tale base la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede emise la *Lettera ai Vescovi e Superiori Generali riguardante la dispensa dal celibato sacerdotale*, il 14 ottobre 1980, con norme sostanziali e procedurali. La procedura che la suddetta Congregazione propose è, in realtà, quella ancora vigente¹⁶.

8. Dal 1° marzo 1989, la Congregazione competente per la Chiesa latina e per le Chiese orientali, non fu più la Congregazione per la Dottrina della Fede, ma quella per il Culto Divino e per la Disciplina dei Sacramenti¹⁷.

9. Infine dal 1° agosto 2005 la competenza è passata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti alla Congregazione per il Clero. Infatti, con lettera del Segretario di Stato del 21 giugno 2005, si comunicava al Prefetto della Congregazione per il Clero la seguente decisione: «al fine di unificare la trattazione dei temi riguardanti la vita e la disciplina del clero, come indica la Costituzione apostolica *Pastor Bonus* (art. 96), il Santo Padre, nell'Udienza concessami il 16 maggio 2005, ha disposto che la competenza relativa ai casi di dispensa dagli obblighi assunti con l'ordinazione al Diaconato e al Presbiterato da chierici secolari e religiosi, della Chiesa latina e delle Chiese Orientali, passi dalla Congregazione per

15. *Ibidem*.

16. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FEDEI, *Litterae circulares omnibus locorum Ordinariis et Moderatoribus generalibus religionum clericalem de dispensatione a sacerdotali celibatu* (*Lettera ai Vescovi e Superiori Generali riguardante la dispensa dal celibato sacerdotale*), 14 ottobre 1980, in *AAS* 72 (1980) 1132-1135; *EV* 7, 550-561; SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FEDEI, *Circolare e Norme procedurali*, in *EV* 7, 572-586. Per le norme sostanziali si deve fare riferimento alla pubblicazione della SCDF, ad uso interno, *Typis Poliglottis Vaticanis* 1980.

17. Cfr. *EV* 11, 1347.

il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a codesta Congregazione. Tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 1° agosto 2005 e riguarderà tutti i casi presentati alla Santa Sede dopo tale data».

Da allora, il Dicastero ha iniziato a trattare le richieste di dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione diaconale e presbiterale. Con lettera Prot. N. 64.730/P del 28 dicembre 2007, la Segreteria di Stato ha comunicato l'istituzione del IV Ufficio, regolatamente strutturato con un suo Capo-Ufficio ed un certo numero di Commissari, scelti o nominati con l'approvazione dell'Autorità Superiore.

Il diritto sostantivo

Nella *Lettera*, del 14 ottobre 1980, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, precisava i seguenti punti.

1° Si deve evitare che la dispensa dal celibato, sia considerata come un diritto che la Chiesa debba riconoscere in modo indiscriminato per tutti i suoi sacerdoti. Al contrario, vero diritto deve essere ritenuto quello che il sacerdote con l'offerta di se stesso ha conferito a Cristo e a tutto il Popolo di Dio, il quale quindi attende da lui che sia fedele alla sua promessa, nonostante le gravi difficoltà che può incontrare nella sua vita (cfr. n. 3).

2° Si deve evitare che la dispensa dal celibato venga considerata come un effetto quasi automatico di un processo sommario amministrativo (*Ibidem*).

3° Dev'essere evitata in questa materia ogni leggerezza che, diminuendo il significato del sacerdozio, il carattere sacro dell'Ordinazione e la gravità degli obblighi precedentemente assunti, può certamente provocare un gravissimo danno e costituirà certamente anche una triste sorpresa e uno scandalo per molti fedeli. Perciò la causa della dispensa va dimostrata con argomenti efficaci per numero e solidità. Affinché le cose procedano con serietà e sia tutelato il bene dei fedeli, la stessa attenzione suggerirà che non vengano prese in considerazione quelle domande che si presentassero con sentimenti diversi dall'umiltà (cfr. n. 5).

4° Tutti gli Ordinari interessati non possono dimenticare i doveri della loro paternità spirituale verso tutti i loro sacerdoti, specialmente verso quanti si trovano in gravi difficoltà spirituali, senza offrire loro un saldisimo e necessario aiuto, affinché più facilmente e con più gioia possano adempiere i doveri assunti nel giorno dell'Ordinazione verso il Signore Gesù Cristo e la sua Santa Chiesa, senza far tutto il possibile nel Signore per riportare il fratello vacillante alla tranquillità dello spirito, alla fiducia, alla penitenza e a riprendere il primitivo fervore, offrendo aiuto, secondo i casi, con i confratelli, gli amici, i parenti, i medici e gli psicologi (cfr. n. 6).

Nelle *Norme sostanziali* l'art. 1 dispone: «§1. Oltre gli altri modi stabiliti dal diritto lo stato clericale si perde per Rescritto di dispensa dal celibato sacerdotale a istanza di parte. Questa perdita si distingue da quella che si può avere: 1) per Rescritto della Santa Sede «*manente tamen lege sacri coelibatus*»; 2) per sentenza o decreto dichiarativo dell'invalidità, sia dell'ordinazione, sia dell'assunzione degli oneri; 3) per inflizione di pena, e infine; 4) «*ex officio*».

«§2. La dispensa dal celibato sacerdotale è riservata unicamente al Sommo Pontefice che la concede tramite il competente Dicastero, secondo le disposizioni che seguono».

In buona sostanza sono presi in considerazione due tipi di casi:

Il primo si riferisce a cause sorte già prima dell'ordinazione e riguarda coloro che non avrebbero dovuto ricevere l'ordinazione sacerdotale, infatti ex art. 2 delle *Norme sostanziali*: «La Santa Sede concede la dispensa dal celibato sacerdotale, per cause preesistenti all'ordinazione che hanno viziato l'assunzione degli obblighi clericali, ai sacerdoti che non avrebbero mai dovuto essere ordinati perché erano privi della libertà o della responsabilità (a causa di timore grave o discrezione di mente insufficiente) ovvero dell'idoneità (per grave difetto fisico o morale)».

Il secondo si riferisce piuttosto a cause sorte dopo l'ordinazione e riguarda coloro che si trovano in una situazione irreversibile, come ad esempio il matrimonio civile e la prole ed hanno da molto tempo abbandonato l'eser-

cizio del ministero sacerdotale; infatti ex art. 3 delle *Norme sostanziali*: «Ad eccezione del caso di urgente pericolo di morte, la dispensa non è concessa per cause sorte dopo la sacra ordinazione, a meno che non si tratti di sacerdoti che già da molti anni sono venuti meno alle obbligazioni connesse con la sacra ordinazione, né si mostri alcuna speranza di riassunzione della vita sacerdotale, ed essi stessi con vero e sincero pentimento chiedano la dispensa».

Inoltre l'art. 4 delle *Norme sostanziali* dispone che: «Al sacerdote che abbia introdotto la domanda per ottenere la dispensa dal celibato sacerdotale deve essere proibito in via cautelare l'esercizio dei sacri Ordini, a meno che, per proteggere la buona fama dello stesso sacerdote o per tutelare il bene della comunità, l'Ordinario non abbia giudicato che tale esercizio sia assolutamente necessario».

Il diritto procedurale

Il procedimento amministrativo¹⁸ è costituito da due fasi: la prima a livello di diocesi o di istituto o di società, la seconda a livello di Dicastero della Curia Vaticana, cioè la Congregazione per il Clero.

a) La prima fase

Ordinario competente

«L'Ordinario competente a ricevere la domanda e a istruire la causa è l'Ordinario del luogo di incardinazione, oppure il Superiore maggiore, se si tratta di un membro di un Istituto clericale di vita consacrata di diritto pontificio» (Art. 1). Tuttavia se è impossibile istruire la causa presso il proprio Ordinario, di ciò può essere richiesto l'Ordinario del luogo in cui vive

18. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FEDEI, *Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (Norme per la dispensa dal celibato sacerdotale a istanza di parte)*, 14 ottobre 1980, in *AAS* 72 (1980) 1136-1137; *EV* 7, 562-567.

abituamente il richiedente. Per un motivo proporzionato la Congregazione per il Clero può delegare anche un altro Ordinario (cfr. *Norme procedurali*, art. 2).

Naturalmente deve ben constare l'esistenza reale della impossibilità ed è necessaria la delega per iscritto da riportare negli atti.

La domanda

«Nella domanda che deve essere firmata dal richiedente, oltre al nome e cognome e alle generalità del richiedente, devono anche essere indicate, almeno in forma generica, i fatti e gli argomenti sui quali il richiedente si fonda per sostenere la sua richiesta» (art. 3): essa deve essere diretta al Sommo Pontefice come unica potestà che può dispensare dal celibato.

L'istruttoria

Una volta ricevuta la domanda, l'Ordinario deve decidere se sia il caso di procedere. L'ammissione della domanda dipende, ovviamente, dal *fumus boni iuris* e dalla ponderatezza del fatto.

In caso affermativo, l'Ordinario deve sospendere cautelativamente il richiedente dall'esercizio dei sacri Ordini, a meno che non si giudichi tale esercizio assolutamente necessario per proteggere la buona fama del sacerdote o per tutelare il bene della comunità.

Quindi, l'Ordinario, personalmente o attraverso un sacerdote prudente e sicuro, scelto precisamente per questo compito, provvede all'istruzione della causa, con la presenza di un notaio che faccia fede degli atti (cfr. art. 4).

Premesso da parte del richiedente il giuramento di dire la verità, il Vescovo o il sacerdote istruttore interroga il richiedente con domande accurate e precise appositamente preparate (cfr. art. 5). L'interrogatorio del richiedente deve offrire tutti gli elementi necessari e utili alla ricerca; e cioè: a) le generalità del richiedente: tempo e luogo della nascita, notizie sulla vita precedente, informazioni sulla famiglia di origine, i suoi costumi, gli studi, gli scrutini che hanno preceduto il conferimento degli Ordini e anche, se il

richiedente è religioso, l'emissione dei voti; tempo e luogo della sacra ordinazione; il curriculum del ministero sacerdotale; la condizione giuridica in cui si trova davanti al foro ecclesiastico e civile, e informazioni del genere; b) le cause e le circostanze della defezione, e anche le circostanze che avrebbero potuto viziare l'assunzione degli obblighi clericali (cfr. art. 6).

Inoltre il Vescovo o il sacerdote istruttore:

a) ascolta, se possibile, i superiori del tempo della formazione, oppure richiede deposizioni scritte;

b) esamina altri testimoni indicati dal richiedente oppure convocati di propria iniziativa;

c) infine raccoglie i documenti e le altre prove usando, se crederà opportuno, la consulenza di periti, soprattutto in caso di gravi difetti della sfera della discrezione di giudizio (cfr. art. 5).

In vista della acquisizione delle prove e dei documenti da parte dell'istruttore e che devono essere debitamente sottoscritte dal notaio, si evidenzia la necessità di accertare:

- se l'oratore ha attentato matrimonio, esibendo quindi il documento autenticato dell'atto di matrimonio civile (da includere lo stato civile della moglie: nubile o divorziata o sciolta dal precedente vincolo o se è stata vincolata in un Istituto di Vita Consacrata tramite voti o perpetui o temporanei);

- se l'oratore ottenne la dimissione dallo stato clericale senza concessione della dispensa dal celibato;

- se l'oratore incorse nella pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale;

- se l'oratore membro di un Istituto di Vita Consacrata fu dimesso *ipso facto* a norma del can. 694 §§1-2, allegando quindi la prescritta dichiarazione del fatto (*Norme procedurali*, artt. 5-6)¹⁹.

19. Cfr. V. Mosca, *La perdita della condizione giuridica clericale e i suoi sviluppi più recenti*, in *Il sacramento dell'ordine*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Quaderni della Mendola 19, Milano 2011, 237-282.

Conclusionione dell'istruttoria

Completata l'istruzione, tutti gli atti, con l'aggiunta delle indicazioni utili per valutare le prove, devono essere trasmessi in triplice copia alla Congregazione per il Clero, unitamente:

1. al voto dell'Ordinario sulla veridicità delle cose e sul non pericolo di scandalo (cfr. *Norme procedurali* art. 7);

2. al giudizio dell'Ordinario della dimora effettiva dell'oratore circa il rischio di pubblico scandalo in seguito alla concessione della dispensa dal celibato;

3. e al voto del giudice istruttore.

Come ausilio la Congregazione per il Clero fornisce il seguente elenco di "*Documenti richiesti per l'istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell'Ordinazione Sacerdotale*":

«1. Lettera del sacerdote interessato diretta, con spirito di umiltà e penitenza, al Santo Padre, con sintesi delle motivazioni principali che lo hanno indotto alla defezione e le ragioni che non gli consentono di ritornare sui propri passi per superare la crisi e riprendere il proprio ministero.

La domanda dovrà essere sottoscritta di propria mano dall'Oratore che chiede insieme alla dispensa dagli obblighi anche la riduzione allo stato laicale.

2. Un *curriculum vitae* dell'Oratore nel quale, insieme alle tappe e date più significative della propria vita, della propria formazione e del proprio ministero, vengano riprese, spiegate e motivate con maggior profondità ed accuratezza le ragioni della propria crisi e defezione ed evidenziati, se esistono, i motivi che inducono a ritenerla irreversibile. (Il *curriculum* funge da *libello* introduttivo per la Causa, insieme alla richiesta di dispensa).

3. Un documento in cui siano riassunti tutti i pastorali tentativi esperiti da parte dell'Ordinario diocesano o dei Superiori Religiosi, per dissuadere l'Oratore dall'inoltrare la domanda di dispensa e gli aiuti che gli sono stati forniti per agevolare il superamento della crisi, il ritorno sulla retta via e la ripresa dell'attività ministeriale.

4. Un documento da cui risulti che l'Oratore, definitivamente deciso ad abbandonare, sia stato sospeso dall'esercizio del Sacro Ordine - evitando ogni scandalo e fatta salva la sua reputazione - dal momento in cui è stata presentata ed accolta dal proprio Ordinario la domanda di dispensa.

5. Un decreto di nomina dell'Istruttore della Causa e dell'Attuario con l'obbligo di attenersi alle *Norme sostanziali* emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, il 14 ottobre 1980.

6. L'interrogatorio dell'Oratore fatto dall'Istruttore in presenza dell'Attuario e premesso il giuramento *de veritate dicenda*, con apposite predisposte e pertinenti domande, soprattutto relative al periodo di formazione precedente l'Ordinazione e con più approfondita indagine su tutto quel che riguarda particolarmente le ragioni addotte ed indicate nel *curriculum* come motivi della crisi, della defezione e dell'irreversibilità della stessa.

7. L'interrogatorio o le deposizioni dei testimoni sia indicati dall'Oratore che scelti dall'Istruttore: genitori e familiari dell'Oratore; suoi Superiori e condiscipoli del tempo della formazione; suoi Superiori e confratelli attuali, ecc.

8. Eventuali perizie mediche, psicologiche, psicanalitiche o psichiatriche del tempo di formazione o anche successive.

9. Copia degli Scrutini previi alle sacre Ordinazioni ed altra documentazione relativa all'Oratore e reperibile negli Archivi delle case di formazione.

10. Un voto personale riassuntivo dell'Istruttore circa il merito della Causa e l'opportunità o utilità o meno della concessione della dispensa, tenuto conto non solo delle motivazioni riscontrate nell'istruttoria e del bene personale dell'Oratore, ma anche del bene universale della Chiesa e di quello della Diocesi o dell'Istituto Religioso e delle anime che furono affidate al ministero dell'Oratore.

11. Un voto personale del Vescovo o del Superiore Religioso che hanno provveduto a far istruire la Causa, sia sul merito della stessa Causa dalla lettura degli atti che hanno ricevuto dall'Istruttore, sia sulla possibilità o sulla

opportunità della concessione della dispensa e sull'assenza di scandalo in caso di eventuale concessione della stessa.

12. Un voto generale circa l'assenza di scandalo da parte dell'Ordinario del luogo ove, di fatto, l'Oratore dimora da quando ha lasciato il ministero.

13. Copia autenticata dell'eventuale attentato matrimonio civile e di eventuali dichiarazioni di nullità o di divorzio riguardanti la donna o l'Oratore.

NB: I predetti atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati e numerati dovranno essere tutti autenticati dall'Attuario e spediti in triplice copia alla Congregazione per il Clero e non contenere eventuali illeggibili manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno essere trascritti in dattilografia. Dicasi altrettanto per le fotocopie illeggibili».

b) La seconda fase

La seconda fase ha inizio presso la Congregazione per il Clero che «discuterà la causa e deciderà se la domanda sia da inoltrare al Romano Pontefice, o se l'istruttoria debba essere completata o la domanda respinta perché destituita di fondamento» (*Norme procedurali* art. 8).

All'inizio il IV Ufficio svolge una prima indagine sui tre esemplari degli atti del procedimento per verificare la completezza formale e la solidità sostanziale.

Quindi si accusa ricevimento all'Oratore e all'Istruttore, assegnando alla causa un numero specifico di protocollo²⁰.

In caso di documentazione incompleta, la Congregazione chiede all'Ordinario l'integrazione istruttoria.

Se la documentazione è completa, la Congregazione per il Clero chiede che lo studio degli atti sia ulteriormente compiuto da tre commissari. Tali

20. «... Die ... mensis ... anni ... huc rite pervenerunt acta processus administrativi pro dispensatione ab obligationibus sacrae Ordinationis in favorem D.ni ..., presbyteri istius dioecesis. Eadem acta sub N. ... in tabulario Dicasterii persignata sunt. Quam primum ac iuxta proportionata tempora, de eorumdem pertractatione nuntium habebis...».

commissari sono sacerdoti esperti in campo giuridico, morale, teologico sacramentale, psicologico, nominati *ad quinquennium* dal Prefetto della Congregazione per il Cero.

In genere il venerdì e il sabato di ogni settimana si riuniscono una o due commissioni presiedute dal Sotto-Segretario e con la presenza del Capo-Ufficio del IV Ufficio, con funzioni di segretario, alle quali sono convocati tre commissari a cui si chiede di sottoporre ad accurato studio i casi e di rispondere con voto scritto al seguente dubbio: *“Utrum petitio sit Romano Pontifice commendanda vel instructio complenda, vel petitio reicienda utpote fundamento destituta”* (Norme Procedurali, art. 8).

Perciò sul singolo caso è necessario raccogliere i pareri affinché venga definito:

- a) se la domanda dell'oratore debba essere inviata al Sommo Pontefice per dispensa dagli obblighi decorrenti dalla ordinazione sacerdotale;
- b) se l'istruzione vada completata;
- c) se la richiesta debba essere respinta in quanto destituita di fondamento.

Inoltre una importante precisazione.

Su disposizione del Sommo Pontefice Benedetto XVI gli oratori al di sopra dei 40 anni vengono trattati in una commissione di tre membri, quelli al di sotto dei 40 anni in un'unica commissione di 5 membri.

Nei casi di oratori che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età, nell'udienza concessa all'Em.mo Cardinale Prefetto in data 11 gennaio 2008, il Santo Padre ha disposto che, d'ora in poi, si sostituiscano le due Commissioni finora operanti per questi casi, con una sola Commissione composta da cinque Commissari. Inoltre, il Romano Pontefice ha disposto che si possa ritenere sufficiente, per presentare il caso alla Sua considerazione, l'esistenza di uno o più dei tre criteri finora vigenti, ossia: l'inidoneità all'esercizio del ministero sacerdotale (art. 2); l'irreversibilità dell'attuale situazione, da desumere dal tempo decorso dall'abbandono materiale (5 anni) e/o da una situazione familiare di fatto irreversibile: matrimonio civi-

le e/o l'esistenza di prole (art. 3); l'eccezionalità del caso, quando emerga un difetto morale o psicologico grave preesistente l'ordinazione stessa.

Dopo la Commissione (ordinaria con tre commissari, per gli oratori al di sopra dei 40 anni, o la Commissione speciale di cinque commissari, per quelli al di sotto dei 40 anni), una volta raggiunta una soluzione affermativa, viene redatto dalla Congregazione il Voto definitivo cioè il "Foglio di udienza" e viene trasmesso al Santo Padre.

Se il Romano Pontefice concede il proprio assenso, la Congregazione per il Clero invia il rescritto della concessione di grazia all'Ordinario del luogo o Superiore maggiore, i quali la notificano all'oratore.²¹

Nel testo del "Rescritto di dispensa" si dispone quanto segue.

« ... 1. Il rescritto di dispensa deve essere notificato al più presto all'oratore da parte del competente Ordinario, a norma del n. 2:

a) consegue efficacia dal momento in cui viene notificato al richiedente;

b) comprende inseparabilmente la dispensa dal sacro celibato e insieme la perdita dello stato clericale. Il richiedente mai potrà separare i due elementi, ossia accettare il primo e rifiutare il secondo,

c) se poi il richiedente è un religioso, il rescritto contiene anche la dispensa dai voti;

d) comprende, inoltre, secondo quanto richiede il caso, l'assoluzione dalle censure incorse.

2. La notificazione della dispensa può essere fatta sia personalmente, sia dallo stesso Ordinario o da un suo delegato, ovvero per mezzo dell'attuario ecclesiastico ovvero per lettera scritta (raccomandata). L'Ordinario deve restituire un esemplare ritualmente sottoscritto dall'oratore in fede di ricezione del rescritto e insieme dell'accettazione dei precetti in esso contenuti.

3. La notizia della concessione della dispensa sia annotata nel libro dei battezzati della parrocchia del richiedente.

21. Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Collectanea Documentorum: Ad causas pro dispensatione super "rato e non consumato" et a lege sacri celibatus obtinenda*, Città del Vaticano 2004.

4. Per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio canonico, vanno applicate le norme stabilite nel Codice di diritto canonico. L'Ordinario però faccia attenzione che la celebrazione sia fatta con cautela, senza pubblicità e fasto esteriore.

5. L'autorità ecclesiastica, cui spetta di notificare regolarmente il rescritto al richiedente, lo esorti caldamente a partecipare, secondo la sua nuova condizione di vita, alla vita del popolo di Dio, ad offrire un buon esempio e così si mostri un fedele figlio della Chiesa. Contemporaneamente gli faccia presente quanto segue:

a) Il sacerdote dispensato con ciò stesso perde i diritti che sono propri dello stato clericale, gli onori e gli uffici ecclesiastici, non è più obbligato dagli altri doveri connessi con lo stato clericale.

b) Rimane escluso dall'esercizio del sacro ministero, fatta eccezione di quanto è previsto nei cc. 976, 986 § 2, e quindi non può tenere l'omelia né può esercitare un ufficio direttivo in ambito pastorale, né adempiere l'ufficio di amministratore parrocchiale.

c) Parimenti non può esercitare nessuna funzione nei Seminari e negli istituti equiparati. Negli altri istituti per gli studi di grado superiore, in qualunque modo dipendenti dall'autorità ecclesiastica, non può esercitare un compito direttivo o di insegnamento.

d) Negli istituti di studi superiori, dipendenti o meno dall'Autorità ecclesiastica, non può insegnare nessuna disciplina propriamente teologica o con essa strettamente connessa.

e) Negli istituti invece di studi inferiori, dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, non può esercitare un compito direttivo e di insegnamento di una disciplina propriamente teologica. Il sacerdote dispensato è tenuto dalla stessa norma per quanto riguarda l'insegnamento della religione negli istituti similari non dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.

f) Di per sé il sacerdote dispensato dal sacro celibato, e ancor di più unito in matrimonio, deve tenersi lontano dai luoghi nei quali è nota la sua precedente

condizione e non può, in alcun luogo, esercitare il servizio di lettore ed accolito o di distribuzione della Comunione eucaristica.

6. L'Ordinario della diocesi di domicilio o dimora dell'oratore, a suo prudente giudizio e onerato in coscienza, dopo avere sentito gli interessati e avendo ben ponderato le circostanze, potrà dispensare da alcune o da tutte le clausole apposte al rescritto sotto le lettere *e* ed *f*.

7. Si abbia per regola che queste dispense, solo dopo che sia trascorso un certo spazio di tempo dalla notificazione della perdita dello stato clericale, siano concesse e comunicate per documento scritto.

8. Infine, venga imposto all'oratore una qualche opera di pietà o di carità.

9. A tempo opportuno il Competente Ordinario riferisca poi brevemente alla Congregazione circa l'avvenuta notificazione e, vi fosse qualche meraviglia tra i fedeli, dia una prudente spiegazione ... ».

Bisogna aggiungere che con Lettera del Segretario di Stato del 10 agosto 2005, comunicata al Segretario della Congregazione per il Clero, al Dicastero venivano date ulteriori disposizioni e cioè che:

1°. *donec aliter provideatur*, il Prefetto e, in sua assenza, il Segretario della Congregazione per il Clero possono concedere *de mandato Summi Pontificis* la grazia della dispensa dagli oneri sacerdotali ai richiedenti che, avendo abbandonato il ministero, versano in pericolo di morte. Ogni anno, poi, il Prefetto informerà il Pontefice delle dispense concesse per tale motivo.

2° Infine la Congregazione per il Clero potrà concedere ai diaconi (sia transeunti che permanenti) la dispensa dagli oneri assunti con la Sacra Ordinazione, senza necessità di sottoporre ogni singolo caso all'attenzione del Santo Padre.

Per la perdita dello stato clericale con dispensa da tutti gli obblighi dell'ordinazione diaconale, i documenti richiesti dalla Congregazione sono leggermente più essenziali. Infatti secondo la legislazione canonica vigente e la prassi della Congregazione, la dimissione dallo stato clericale con dispensa dagli obblighi dell'ordinazione può essere concessa solo *ob causas*

graves (can. 290 § 3 *CIC*), tanto ai Diaconi transeunti che a quelli permanenti, sia del clero diocesano che di quello religioso, su richiesta spontanea del Diacono interessato, allegando la seguente documentazione:

- La *domanda dell'oratore*, *propria manu subscripta* e diretta al Santo Padre, in cui si chiede esplicitamente la grazia e si accenna brevemente ai motivi che hanno indotto a domandarla;

- Un *curriculum vitae* dell'oratore, in cui si evidenzia la gravità e la gradualità degli eventi che hanno portato alla crisi e le eventuali responsabilità proprie o altrui;

- Il *Voto del proprio Vescovo o Superiore Maggiore* o Provinciale sul *de rei veritate* e sull'opportunità o meno della dimissione dallo stato clericale e della concessione della dispensa;

- Qualche *testimonianza – deposizione* da parte dei superiori – educatori e dei colleghi di formazione e di ministero;

- Gli *Atti d'archivio* relativo al periodo della formazione e gli *scrutini* per l'ammissione all'Ordine (can. 1051 *CIC*).

I predetti atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati e numerati, dovranno essere autenticati e spedito in un'unica copia alla Congregazione per il Clero e non contenere eventuali illeggibili manoscritti, i quali dovranno essere *trascritti in dattilografia*. Altrettanto dicasi per la leggibilità delle fotocopie.

Sull'argomento un'ulteriore precisazione. Per la dimissione dallo stato clericale di un Diacono che si rifiuta di chiederla *sua sponte*, occorre un processo giudiziario vero e proprio, e per il quale si richiede non solo la non idoneità ma un delitto commesso dall'oratore, per il quale il Codice prevede la dimissione dallo stato clericale. Tale provvedimento è di competenza del Vescovo diocesano o del Superiore religioso.

Alla successiva eventuale dispensa dal celibato, si può poi provvedere con regolare domanda di grazia (can. 291 *CIC*).

Conclusione

Nell'anno 2010, le Dispense dagli obblighi decorrenti dalla sacra ordinazione sacerdotale pervenute sono state 690: 360 sacerdoti diocesani; 241 sacerdoti sodali di Istituti di Vita Consacrata; 57 diaconi diocesani; 32 diaconi sodali di Istituti di Vita Consacrata.

Nell'arco dell'anno 2010 sono state convocate 97 Commissioni, di cui 85 Ordinarie e 12 Speciali (Cause per i chierici sotto i quarant'anni di età). Sono stati rilasciati un totale di 540 Rescritti di grazia concedendo la grazia richiesta a 49 diaconi diocesani, 26 diaconi sodali di Istituti di Vita Consacrata, 280 presbiteri diocesani e 185 presbiteri sodali di Istituti di Vita Consacrata. Sono stati concessi 14 Rescritti di grazia *in periculo mortis* (11 presbiteri diocesani e 3 sodali di Istituti di Vita Consacrata)²².

Perché queste defezioni? Il problema è innanzitutto la non sempre idonea formazione umana, spirituale, dottrinale e pastorale dei chierici. Infatti devono essere promossi agli Ordini soltanto coloro che sono dotati di tutte quelle qualità fisiche e psichiche congruenti con l'Ordine che deve essere ricevuto (cfr. cann. 241, §1 e 1029 *CIC*) ed abbiano retta intenzione (cfr. can.597 *CIC*).

È necessario, altresì, che tutto l'insegnamento accademico impartito sia in perfetta armonia con il Magistero autentico della Chiesa. La formazione intellettuale errata si riverbera inevitabilmente sulla demotivazione dell'impegno missionario e sulla propria vita. Ed è imprescindibile una accurata direzione spirituale ed iniziazione alla vita ascetica. E risulta sempre più improrastinabile procurare ai candidati agli Ordini sacri una istruzione fortemente motivata del dono del celibato sotto il profilo teologico, spirituale, storico, pastorale, affinché essi: «siano preparati mediante un'adeguata educazione a vivere lo stato del celibato e imparino ad apprezzarlo come dono peculiare di Dio» (can. 247, §1 *CIC*). In questo senso fonda-

22. Cfr. *L'Attività della Santa Sede 2011*, Città del Vaticano 2011, 536-537.

mentale è quanto Paolo VI scrisse nell'enciclica *Sacerdotalis coelibatus* a proposito di queste “dolorose diserzioni” delle quali affermava che: «... la responsabilità ricade non sul sacro celibato in se stesso, ma su una valutazione a suo tempo non sempre sufficiente e prudente delle qualità del candidato al sacerdozio o sul modo col quale i sacri ministri vivono la loro totale consacrazione...»²³. E a tal proposito lo stesso Pontefice esclamava: «Oh, se sapessero questi sacerdoti quanta pena, quanto disonore, quanto turbamento essi procurano alla santa Chiesa di Dio, riflettessero quale era la solennità e la bellezza degli impegni assunti, e a quali pericoli essi vanno incontro in questa vita e a quella futura, essi sarebbero più cauti e più riflessivi nelle loro decisioni, più solleciti alla preghiera e più logici e coraggiosi nel prevenire le cause del loro collasso spirituale e morale»²⁴.

23. PAOLO VI, *Sacerdotalis Coelibatus*, cit. n. 83.

24. *Ibidem*, n. 86.